



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2021 promossa da:

Parte_1, C.F. *C.F._1*, *Parte_2* C.F. *C.F._2*, [...]
Pt_3 C.F. *CodiceFiscale_3* e *Parte_4* C.F. *CodiceFiscale_4*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in , Viale n. ;

- Attori Opponenti -

contro

Controparte_1 con sede in nella Via (numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di e codice fiscale *P.IVA_1*), e, per essa, la *CP_2* con sede in nella Via n. (codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle Imprese di) *P.IVA_2*), in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. , ed elettivamente domiciliata come in atti;

- Convenuta Opposta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 , quale mutuataria, e *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_4* nella qualità di terzi datori di ipoteca, hanno spiegato opposizione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex artt. 615 co. I e 624 c.p.c., avverso l'atto di precezzo notificato in data 1.12.2021 ad istanza dell'odierna opposta, *Controparte_1* e, per essa, *CP_2*

A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto il difetto di titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, nonché “*la nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme vigenti in ambito civilistico e bancario*”, in particolare l’art. 117 T.U.B., insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, - previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, concorrendo nel caso in esame gravi motivi ex art. 615 c.p.c.; - rigettare la domanda proposta dalla società Controparte_1 poiché infondata in fatto e diritto; - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell’atto di precesto e del titolo esecutivo di cui infra per le argomentazione sopra esposte, tenuto conto del difetto di legittimazione attiva dell’opposta, nonché delle anomalie riscontrate; - riconoscere e accertare l’invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori e di mora ultra - legali; - in via subordinata e senza recesso dalle superiori richieste, accertare la minor somma dovuta in ragione dei pagamenti effettuati e delle considerazioni esposte; - con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.*”.

Nel presente giudizio si è costituita, con comparsa di costituzione e di risposta del 13/09/2022, [...] Controparte_1 e, per essa, la CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, attesa la sua infondatezza

Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.01.2026, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.

1)Quanto al primo motivo di opposizione, con cui gli opposenti lamentano il difetto di titolarità attiva in capo alla Controparte_1 e, per essa, CP_2 si rileva quanto segue.

L'opposta, in seno all'atto di comparsa di costituzione e risposta, ha rappresentato come il credito nascente dal contratto di mutuo del 27.05.2003 (ossia l'odierno titolo esecutivo), sia passato nella titolarità di Controparte_3 in virtù della fusione per incorporazione di Controparte_4 (istituto mutuante, già facente parte del Gruppo), e da Controparte_3 successivamente ceduto a Controparte_1 con contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione dei crediti), concluso il 06.08.2020 e pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. del giorno 1 ottobre 2020.

In punto di prova, valga richiamare gli ormai consolidati principi di diritto, alla cui stregua: - “*la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità*” (cfr.

Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023); - tra i suddetti elementi indiziari, si distinguono per incisività, in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto, trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito; nonché la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario [cfr. ordinanza Cass. Civ. n.10200/2021, che richiama Cass. SS. UU. 4.5.2017 n. 10790]; - opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023, sopra citate).

In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene che la documentazione versata in atti dalla cessionaria, globalmente considerata, converga nel senso dell'effettiva titolarità del credito.

Vanno in tal senso valorizzati: - la sufficiente puntualità dell'avviso in G.U., contenente la descrizione dei crediti e dell'arco temporale di riferimento (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta); - il difetto di reale contestazione, da parte degli opposenti, della rispondenza del credito agli indicati criteri di individuazione dei crediti ceduti; - la messa a disposizione dei dati identificativi dei crediti ceduti sul sito internet

disponibili fino all'estinzione

del relativo credito ceduto (cfr. avviso G.U. – doc. 6 comparsa di costituzione e risposta); - la disponibilità da parte della cessionaria opposta di documentazione afferente al credito ceduto, ossia il titolo esecutivo, costituito dal mutuo (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta) e la raccomandata di messa in mora ad opera del cedente

Controparte_3

(cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta); - la comunicazione effettuata ai sensi dell'art.7.1 della legge 130/1999, reperibile sulla piattaforma internet sopra indicata, contenente una tabella riepilogativa dei riferimenti dei crediti ceduti fra cui figura quello degli opposenti

"CP_5

PartitaIVA_3

- CDG

corrispondente alla posizione debitoria della sig.ra [...]

Pt_1 ” (cfr. doc. 9 della comparsa di costituzione e riposta); - la dichiarazione con indicazione

(cfr. doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta).

Fugando ogni dubbio, la creditrice opposta ha infine prodotto, con le memorie ex art. 183 co. VI, n.2, c.p.c., il contratto di cessione (con la relativa pec di accettazione ad opera di), contenente l'elenco dei debitori ceduti con indicazione del CDG, tra cui rientra

Parte_1

con

(cfr. pag. 38 del contratto di cessione).

Il primo motivo è dunque infondato.

Né paiono dirimenti i rilievi operati dagli odierni opposenti in seno al verbale di udienza del 28.02.2024, quali sollecitazioni all'esercizio dei poteri officiosi del Giudice. In dettaglio, gli attori hanno rilevato la discrasia tra il *servicer* indicato in Gazzetta Ufficiale (spa, delegante di

CP_6 e la procura in atti (conferita da **CP_1** delegante di **CP_2**, osservando, inoltre, la possibilità per la sola spa, iscritta all'albo ex art. 106 Tub, di delega delle operazioni giudiziali di recupero del credito.

Ebbene, sul punto, basti richiamare il recente orientamento di legittimità (in particolare Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243 e decreto n. 13749/2024), alla cui stregua la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione o della stessa società veicolo non può incidere sulla validità civilistica degli atti di recupero del credito. Secondo tale impostazione, l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari attiene alla disciplina pubblicistica e di vigilanza del settore bancario e finanziario, trovando tutela sul piano sanzionatorio amministrativo, ma non determinando, di per sé, alcuna invalidità o inefficacia degli atti compiuti nei confronti del debitore.

Quanto alla dedotta discrasia tra servicer e procura, va rilevato che con deposito del 27.03.2024, ossia entro il termine assegnato all'udienza del 28.02.2024 (e nel primo atto difensivo successivo all'udienza), l'opposta ha allegato copia delle procure del 12.03.2024 e del 19.03.2024 (la prima conferita da **Controparte_1** a **Controparte_7** la seconda conferita da **CP_7** [...] a **CP_2**).

Non si ravvisa, dunque, alcuna invalidità.

2) Può dunque procedersi all'esame del secondo motivo di opposizione, afferente alla “*nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme vigenti in ambito civilistico e bancario*”.

2.1. In dettaglio, quanto alla eccepito difetto di trasparenza per mancata indicazione del Taeg, basti osservare come nel caso di specie debba farsi applicazione dell'art. 121 TUB nella formulazione vigente alla data del mutuo (27.5.2003), ossia anteriore alle modifiche del 2010.

La suddetta norma, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, esenta dall'indicazione del taeg i finanziamenti destinati al restauro dell'immobile [art. 121 co. 4 TU.B.: “*Le norme contenute nel presente capo non si applicano: a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore; c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare; d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un*

diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento" (enfasi aggiunta)].

Il mutuo oggetto di controversia (sottoscritto in data , Rep. N. , racc. n.) risulta concesso espressamente per la ristrutturazione dell'immobile (si confrontino le premesse, tra pagina 2 e 3 del mutuo; all. 2 comparsa di costituzione opposta del 13.9.2022); non si applica dunque tutto lo statuto normativo del credito al consumo, tra cui la norma (art. 124 TUB) che prevede, per l'ipotesi di mancata indicazione del t.a.e.g., il ricalcolo degli interessi ai tassi sostitutivi di cui al 117 TUB (senza trascurare come, secondo i principi affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella nota sentenza 19597/2020, l'onere della prova della qualità di consumatore gravi su chi tale qualifica invoca).

2.1. In ordine alla c.d. clausola *floor*, va invece rilevata l'opacità della censura articolata; anche a voler prendere le mosse dalla perizia di parte prodotta, non si ravvisa alcuna nullità; né è dato comprendere perché sarebbe un costo, visto che individua un limite minimo; come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola in sé non è nulla per difetto di causa, né per vessatorietà, se formulata in termini comprensibili (ne ha ribadito la liceità, da ultimo, Cass., con ordinanza n. 1942 del 28 gennaio 2025, che ha affermato che *“la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024)”*; quanto al profilo della tutela del consumatore “va osservato che la clausola *floor* contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile”). Nel caso in esame la formulazione non può definirsi ambigua; né parte opponente ha lamentato l'incomprendibilità del dato testuale.

2.2. Infine, quanto alla dedotta usurarietà del tasso di mora, basti rilevare come configuri operazione metodologicamente errata comparare al tasso soglia usura, come definito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020, già citate: a) un tasso di mora che tenga conto della clausola di estinzione anticipata; b) un tasso di mora sommato al tasso dei corrispettivi; c) un tasso di mora calcolato rapportando gli interessi di mora alla sola quota di capitale della rata restitutoria, anziché all'intera rata - comprensiva di capitale ed interessi- come consentito dall'art. 5 del mutuo (che a sua volta è legittimo, in quanto attuativo di una possibilità consentita dalla Delibera Cicr del 2003).

In definitiva, l'opposizione è infondata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo, in ossequio ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, determinati secondo lo scaglione valoriale di riferimento (€ 5.201,00 - € 26.000,00), con congrua riduzione dei medi, tenuto conto del carattere documentale della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta, nonché dell'iter decisorio più snello adottato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:

- Rigetta l'opposizione spiegata dagli opposenti ex art. 615 co. I c.p.c., dichiarando il diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo azionato;
- Condanna gli opposenti, in solido ex art. 97 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.587,00 per compensi, oltre IVA, CPA se dovute, nella misura di legge e rimborso forfetario 15%

Sentenza resa *ex articulo 281 sexies c.p.c.*,

Siracusa, 19 gennaio 2026

Il Giudice

dott.ssa Maria Cristina Di Stazio